

DS E INCLUSIONE

Le azioni del Dirigente Scolastico
alla luce della recente normativa

Scuola dell'Infanzia – Primo e Secondo Ciclo di Istruzione

COMPOSIZIONE DEL GLO

(art.3 D.l. 182/2020)

DIRIGENTE SCOLASTICO o un suo delegato

CONSIGLIO DI CLASSE o TEAM DEI DOCENTI TITOLARI DELLA CLASSE

GENITORI del bambino, dell'alunno e dello studente con disabilità o chi ne esercita la responsabilità

FIGURE PROFESSIONALI interne ed esterne all'Istituzione scolastica che interagiscono con la classe o con lo studente con disabilità

UMV (Uno o più membri dell'Unità di valutazione multidisciplinare che hanno redatto il Profilo di Funzionamento)

STUDENTE CON DISABILITA' (principio di autodeterminazione) - Secondo Ciclo di istruzione

DS e GLO

Il DS definisce la configurazione del GLO con proprio decreto

- All'inizio dell'anno scolastico

Lo convoca con congruo preavviso e lo presiede o ne delega la presidenza

- Entro il 31 ottobre per l'APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL PEI DEFINITIVO
- Entro il mese di febbraio/marzo per il MONITORAGGIO E LA VERIFICA INTERMEDIA
- Entro il 30 giugno per la VERIFICA FINALE e per LA STESURA DEL PEI PROVVISORIO

Può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia

- La partecipazione dell'esperto esterno ha valore consultivo e non decisionale

Il DS acquisisce e valuta la proposta del GLO in merito al n. delle ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di figure professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione per l'anno scolastico successivo.

- Entro il 30 giugno in sede di verifica del PEI

PROCESSO

ENTRO IL 31 OTTOBRE

- Il GLO approva il PEI in via DEFINITIVA

ENTRO FEBBRAIO O MARZO

- Il GLO effettua la VERIFICA INTERMEDIA

ENTRO IL 30 GIUGNO

- Il GLO effettua la VERIFICA FINALE

PEI e PROGETTO INDIVIDUALE



IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

- ❑ Ha durata annuale
- ❑ Nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è accompagnato dall'interlocuzione tra i docenti delle istituzioni scolastiche coinvolte
- ❑ Garantisce il rispetto e l'adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità ed esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'Accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del DLgs 66/2017


IL PEI: CHE COSA CAMBIA?

MODELLO NAZIONALE

- ❑ BASATO SULLA PROSPETTIVA BIO-PSICO-SOCIALE DELL'ICE
 - ATTIVITA' E PARTECIPAZIONE: CAPACITA' – PERFORMANCE
 - FATTORI CONTESTUALI- AMBIENTALI: FACILITATORI - BARRIERE
- ❑ DIVERSIFICATO PER ORDINE DI SCUOLA
- ❑ SUDDIVISO IN 9 SEZIONI

BASATO SULLA PROSPETTIVA BIO-PSICO-SOCIALE DELL' ICF

BASATO SULLA PROSPETTIVA BIO-PSICO-SOCIALE DELL'ICF



PEI - SEZIONE 4/5 DIMENSIONI DI FUNZIONAMENTO DOMINIO ICF ATTIVITA' E PARTECIPAZIONE (d)

CAPITOLO ICF
d7
d9

INTERAZIONE, RELAZIONE E SOCIALIZZAZIONE

CAPITOLO ICF
d3

COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO

CAPITOLO ICF
d4
d5
d6
d8

AUTONOMIA E ORIENTAMENTO

CAPITOLO
d1
d2

COGNITIVA, NEUROPSICOLOGIA E
DELL'APPRENDIMENTO

IL PEI PROVVISORIO

Art. 16, c. 1 - 2, del D.I. 182/2020

Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo.

Il PEI provvisorio è redatto da un GLO, nominato seguendo le stesse procedure indicate all'articolo 3. Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del **GLO**.

PEI PROVVISORIO

DA ELABORARE GIA' NELL'A.S. 2020-21 ENTRO IL 30 GIUGNO NEI SEGUENTI CASI:

- a) per i bambini che entrano a scuola per la prima volta, per i bambini e gli alunni/studenti di qualsiasi classe/sezione che sono stati certificati durante l'anno in corso e di norma dopo il 31 marzo
- b) per i nuovi iscritti, ossia gli alunni/studenti che entrano a scuola a settembre 2021

CHI LO REDIGE (Pag. 62-64 Linee Guida)

La redazione del PEI è sempre di pertinenza della scuola di destinazione, salvo il caso in cui il certificato di accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica sia presentato dalla famiglia nei mesi terminali dell'ultimo anno di ciascun segmento scolastico, e – di norma – dopo il 31 marzo. In tal caso, qualora l'assegnazione del docente di sostegno sia prevista per l'anno successivo, il GLO sarà costituito nella scuola ove il bambino o l'alunno è frequentante, avendo cura di coinvolgere nella riunione dello stesso GLO un docente della scuola di destinazione, nell'ambito della continuità verticale di cui all'art. 14, co. 1, lettera c) della Legge 104/92.

PROCESSO (prima certificazione)

ENTRO IL 30 GIUGNO

- Il GLO elabora ed approva il PEI in via PROVVISORIA

ENTRO IL 31 OTTOBRE

- Il GLO approva il PEI in via DEFINITIVA

ENTRO FEBBRAIO/MARZO

- Il GLO effettua la VERIFICA INTERMEDIA

ENTRO IL 30 GIUGNO

- Il GLO effettua la VERIFICA FINALE

LA RICHIESTA DEL SOSTEGNO DIDATTICO CHE COSA CAMBIA?

Il fabbisogno delle ore di sostegno didattico non è più definito sulla base del concetto di gravità della disabilità nel suo complesso (Legge 104/1992, art.3, c.3), ma **sulla base delle difficoltà di apprendimento legate al deficit** accertato.

Il fabbisogno è **articolato per ciascuna delle quattro dimensioni** descritte nel PEI, suddivise in 5 condizioni/livelli con riguardo alle capacità iniziali dell'alunno (da assente a molto elevata) a cui corrispondono diversi «range» orari relativi al fabbisogno delle risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza (Debito di funzionamento ALLEGATO C + ALLEGATO C1).

Il Debito di funzionamento, da compilare dal GLO nel mese di Giugno, rappresenta un *quantum* che è richiesto alla scuola e a tutti gli attori del processo inclusivo per azzerrare le barriere e potenziare i facilitatori al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo delle potenzialità del discente

“Il ruolo del dirigente scolastico è cruciale perché è sua la funzione di indirizzo per tutti gli attori della comunità scolastica coinvolti nei processi di inclusione e garantisce la visione d’insieme per la definizione e la tenuta del setting organizzativo e pedagogico della scuola”

L'autonomia scolastica per il successo formativo. Documento di lavoro a cura del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - 17 maggio 2018

NORMATIVA e SITOGRAFIA di riferimento

NORMATIVA

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
- Legge 8 novembre 2000, n. 328
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 e ss.mm.ii.
- CCNL personale comparto Istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018
- D.I. 182 del 29 dicembre 2020 e correlate Linee Guida
- Nota M.I. prot. 40 del 13 gennaio 2021

SITOGRAFIA

<https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/>

http://www.istruzionepiemonte.it/studenti/inclusione_scolastica/

<http://www.istruzionepiemonte.it/torino/tag/disabilitasostegno/>